

Il Consiglio di Stato

Signor
Andrea Sanvido
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 142.23 del 18 ottobre 2023 Impianti fotovoltaici chi controlla chi? Quali tutele vi sono in favore del committente?

Signora deputata e signori deputati,

con l'interrogazione del 18 ottobre 2023 si chiede al Consiglio di Stato delucidazioni riguardo al tema delle verifiche e dei controlli degli impianti fotovoltaici messi in funzione.

Prima di entrare nel merito, ci preme anzitutto ribadire che il Consiglio di Stato pone particolare attenzione al promovimento di progetti per lo sfruttamento del solare fotovoltaico nell'ottica di raggiungere un approvvigionamento energetico al 100% rinnovabile del nostro territorio entro il 2050, in linea con l'obiettivo 15 "Procedere verso una società rinnovabile al 100%" del programma di legislatura 2019-2023 e conforme alla strategia del Piano energetico e climatico cantonale (PECC¹).

Ricordiamo anche che, dal 2008, grazie agli incentivi federali e a quelli cantonali del Fondo per le energie rinnovabili (FER²) a sostegno degli impianti fotovoltaici, alle deduzioni fiscali, alla mappatura solare, alle facilitazioni procedurali in ambito edilizio inserite nella Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), nell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) e nel Regolamento di applicazione delle legge edilizia (RLE) così come al calo dei prezzi di questa tecnologia, si è registrata una crescita esponenziale del numero di impianti fotovoltaici.

Non va inoltre dimenticato che la modifica della Legge cantonale sull'energia (Len), pubblicata sul Foglio ufficiale il 7 maggio 2021 (messaggio 7896) e che entrerà in vigore il 1.1.2024, prevede l'obbligo del fotovoltaico per i nuovi edifici e pertanto si avrà un ulteriore incremento di installazione di tali impianti per i prossimi decenni.

¹ Sono attualmente in corso i lavori di stesura del documento definitivo del PECC a seguito della consultazione avvenuta nel corso della primavera 2023 (www.ti.ch/pecc).

² www.ti.ch/fer

La realizzazione a regola d'arte degli impianti fotovoltaici, che assicura un funzionamento affidabile e duraturo degli impianti in conformità alle leggi in vigore, è di conseguenza un tema condiviso e sostenuto dallo scrivente Consiglio.

1. Il Consiglio di Stato ritiene corretto che molti impianti fotovoltaici siano forniti “chiavi in mano” e che il committente riceva un impianto installato da una ditta che retribuisce un controllore che ne attesta la bontà dell'impianto, cioè del lavoro eseguito? La situazione testé descritta non sembra offrire le garanzie minime a tutela del committente, ma pure, della collettività visto che l'esubero di energia elettrica è immesso nella rete. Sarebbe auspicabile che il controllore non sia anche l'esecutore del lavoro.

A tal proposito si segnala l'art. 31 "Indipendenza dei controlli" dell'Ordinanza federale concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) che indica chiaramente che: “Chi ha partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione di un impianto non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall'articolo 35 capoverso 3 né il controllo periodico né i controlli saltuari”. Quanto asserito nell'interrogazione corrisponde a quanto intende perseguire l'ordinanza.

Il Consiglio di Stato non è però l'organo responsabile della verifica dell'attuazione di tale articolo di legge. In sede di controllo relativo al Rapporto di sicurezza (RaSi) è di fatti il gestore di rete che verifica, a campione, che installatore e controllore siano giuridicamente indipendenti ai sensi della OIBT. In caso di segnalazione di irregolarità, il gestore di rete è tenuto a verificare il singolo caso.

Per evitare il manifestarsi della situazione descritta e garantire l'imparzialità del controllo finale, il committente ha in ogni caso il diritto e/o la possibilità di far effettuare il controllo finale dell'impianto da un controllore indipendente a sua scelta (ad es. dall'azienda elettrica a cui è abbonato), evitando di includere questa prestazione negli oneri dell'installatore.

2. Vista l'importante domanda di impianti fotovoltaici e la complessità di detti impianti il Consiglio di Stato non ritiene utile regolamentare l'accesso sul mercato di installatori qualificati? A quanto mi consta, oggi, non vi sono indicazioni particolari e dunque uno sventurato proprietario d'immobile può trovarsi con un impianto fotovoltaico difettoso ed accorgersi di detta situazione dopo diversi anni magari immediatamente dopo il fallimento del proprio fornitore.

Sempre nella OIBT, segnaliamo che l'art. 7 e seguenti descrivono in modo dettagliato chi è autorizzato ad installare impianti elettrici (tra cui gli impianti fotovoltaici) in Svizzera. Gli installatori devono quindi imperativamente adempiere i requisiti previsti a norma di legge.

Anche in questo caso, il controllo del rispetto di questi requisiti non rientra nelle competenze del Consiglio di Stato.

Ciononostante segnaliamo che, per quanto riguarda gli incentivi cantonali erogati dal FER per gli impianti fotovoltaici, ogni impianto è soggetto a una verifica tecnica generica (layout, orientamento, produzione attesa e componenti principali dell'impianto) svolta da parte dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET). Gli incentivi sono erogati unicamente se gli impianti rispettano i requisiti tecnici minimi previsti.

3. È un dato di fatto che si aprono determinate possibilità di sviluppo professionale in questo ambito che potrebbero attirare molti giovani e perché no, anche altre persone che possano riqualificarsi professionalmente. Cosa si sta facendo in questo senso per favorire l'impiego di manodopera locale e qualificata?

Per quanto concerne la formazione, si rinvia alle risposte fornite il 30 novembre 2022 all'interrogazione n. 110.22 del 19 settembre 2022 "Formazione professionale nel fotovoltaico e nel risanamento energetico degli edifici". Nel 2024 è confermata l'entrata in vigore di due nuovi apprendistati per le professioni "Montatore/trice di impianti solari CFP" (biennale) e "Installatore/trice di impianti solari AFC" (triennale), che gettano le basi per la formazione di professionisti e professioniste nel settore. L'avvio di questa nuova filiera della formazione professionale di base potrà fungere da volano per generare ulteriori offerte di formazione continua all'indirizzo di chi già è operativo sul territorio.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore.

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)